

CIRCOLARE n. 1 / 2017

**Gentili clienti
Loro sedi**

Modena, 10 gennaio 2017

NOVEMBRE - DICEMBRE 2016: NOVITÀ IVA E REGIMI CONTABILI

1	Comunicazione Trimestrale dei dati delle fatture (ex Spesometro)	2
2	Comunicazione dei dati delle Liquidazioni IVA	5
3	Controllo dei dati trasmessi e regolarizzazione	7
4	Modifica termini di presentazione delle dichiarazioni IVA annuali	7
5	Abolizione di alcuni adempimenti comunicativi	8
6	Trasmissione telematica dei dati dei distributori automatici	8
7	Rimborsi IVA senza visto di conformità.....	9
8	Chiusura delle partite IVA inattive.....	9
9	Il nuovo regime di contabilità semplificata.....	10

GENNAIO 2017: PRINCIPALI ADEMPIMENTI.....	12
--	-----------

1 COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI DELLE FATTURE

L'art. 4 co. 1 del DL 193/2016 sostituisce integralmente l'art. 21 del DL 78/2010, prevedendo, in sostituzione dell'obbligo di presentazione annuale del modello c.d. "spesometro", l'invio all'Agenzia delle Entrate della **comunicazione trimestrale dei dati** delle fatture emesse, nonché di quelle ricevute e registrate.

1.1 DECORRENZA

Il nuovo obbligo comunicativo si applica **a decorrere dall'1.1.2017** (art. 4 co. 4 del DL 193/2016 convertito).

Di conseguenza, l'obbligo di presentazione dello "spesometro" annuale dovrebbe venir meno a partire dal periodo d'imposta 2017, ritenendosi l'adempimento ancora dovuto per la comunicazione delle operazioni effettuate nel 2016 (con scadenza 10 aprile o 20 aprile a seconda che si tratti di contribuenti con IVA mensile o trimestrale).

1.2 AMBITO SOGGETTIVO

L'obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture interessa la **generalità dei soggetti passivi IVA** (esercenti attività d'impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72). Si illustrano di seguito le limitate ipotesi di esonero da tale adempimento.

Piccoli produttori agricoli operanti nelle zone montane

L'unica ipotesi di **esonero** espressamente prevista dal DL 193/2016 convertito riguarda i produttori agricoli di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72 che operano nelle zone montane di cui all'art. 9 del DPR 601/73.

Soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi

Ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 127/2015, devono ritenersi **esonerati** dalla comunicazione trimestrale in argomento anche i soggetti che optano per il regime facoltativo di **trasmissione dei dati delle fatture** all'Agenzia delle Entrate o che, in presenza dei presupposti, hanno optato sia per la trasmissione dei dati delle fatture che per la trasmissione dei dati dei corrispettivi (artt. 1 co. 3 e 2 co. 1 del DLgs. 127/2015).

Si ricorda che i soggetti interessati ad adottare i regimi facoltativi sopra indicati sono tenuti, ordinariamente, ad esercitare la relativa *opzione entro il 31 dicembre dell'anno precedente* a quello in cui si intende procedere alla trasmissione dei dati dei corrispettivi e/o delle fatture (si vedano i provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182070 e 182017). In considerazione del necessario adeguamento dei processi contabili e amministrativi che i nuovi adempimenti telematici comporteranno per gli operatori ed i relativi intermediari, nonché allo scopo di consentire un'accurata valutazione circa l'opportunità di esercitare tali opzioni, l'Agenzia delle Entrate ha disposto il rinvio di detto termine (provv. 1.12.2016 n. 212804). Pertanto, per i soggetti che intendono adottare uno o entrambi i regimi facoltativi a partire dal 2017 (e per i quattro anni successivi) il termine per l'opzione è posticipato dal 31.12.2016 al 31.3.2017.

Soggetti in regime agevolato

Poiché la comunicazione dei dati delle fatture ha ad oggetto le sole operazioni rilevanti ai fini IVA, l'esonero dall'obbligo di cui all'art. 21 del DL 78/2010 dovrebbe estendersi anche ai soggetti che operano:

- nel regime di vantaggio per i c.d. **contribuenti minimi**, ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (abrogato ma ancora applicabile dai soggetti che vi avevano aderito prima del 31.12.2015);
- nel nuovo **regime forfetario** di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014.

A sostegno di tale posizione, si ricorda che gli stessi soggetti erano già stati esclusi dall'obbligo di presentazione dello Spesometro (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820 e circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10).

1.3 AMBITO OGGETTIVO

L'art. 21 del DL 78/2010 prevede che nella comunicazione in oggetto dovranno essere indicati i dati di tutte le operazioni (attive e passive) rilevanti ai fini IVA, documentate mediante fattura, nota di variazione o bolletta doganale, registrati nel trimestre di riferimento.

1.4 OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione trimestrale dovrà riportare i dati che erano già contenuti nella precedente comunicazione polivalente e in particolare:

- le fatture emesse nel trimestre;
- le fatture ricevute e registrate nel trimestre, ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/72, comprese le bollette doganali;
- le note di variazione emesse e ricevute ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72, relative al medesimo trimestre.

Dati analitici

I dati delle fatture devono essere obbligatoriamente trasmessi in forma analitica e le informazioni da comunicare saranno definite da un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. L'art. 21 co. 2 del DL 78/2010 cui si fa riferimento, stabilisce che nella comunicazione dovranno essere riportate almeno le seguenti informazioni:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data e il numero della fattura;
- l'ammontare della base imponibile IVA;
- l'aliquota applicata;
- l'ammontare dell'imposta;
- la tipologia dell'operazione.

1.5 MODALITÀ DI INVIO

L'invio della comunicazione deve essere effettuato in via telematica, secondo modalità che verranno definite con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, mediante un intermediario abilitato.

1.6 TERMINI DI INVIO

In linea generale, la comunicazione dei dati delle fatture dovrà essere trasmessa entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre (anche per i contribuenti con liquidazioni IVA mensili).

Tuttavia, allo scopo di agevolare i contribuenti nell'adempimento, il termine di invio relativo ai dati del secondo trimestre è fissato al 16 settembre (in luogo del 31 agosto).

A regime la comunicazione dovrà quindi essere trasmessa:

- **entro il 31 maggio**, per il primo trimestre;

- **entro il 16 settembre**, per il secondo trimestre;
- **entro il 30 novembre**, per il terzo trimestre;
- entro l'ultimo giorno del mese di **febbraio dell'anno successivo**, per il quarto trimestre.

Termine di invio per il primo semestre 2017

Ai sensi dell'art. 4 co. 4 del DL 193/2016 convertito, in deroga agli ordinari termini di presentazione, la comunicazione dei dati delle fatture relativa al **primo semestre del 2017** (gennaio - giugno) dovrà essere effettuata **entro il 25.7.2017**. In tal modo, limitatamente al primo anno di applicazione:

- le comunicazioni relative ai primi due trimestri vengono accorpate;
- la scadenza fissata per la comunicazione relativa al primo trimestre viene posticipata;
- la scadenza fissata per la comunicazione relativa al secondo trimestre viene anticipata.

1.7 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Con l'obiettivo di favorire il ricorso alla fatturazione elettronica %B2B+ e di incoraggiare, in tal modo, una gestione completamente informatizzata dei dati delle fatture ai fini della comunicazione trimestrale, l'art. 21 co. 3 del DL 78/2010 ha previsto che gli obblighi di conservazione sostitutiva di cui all'art. 3 del DM 17.6.2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche e i documenti informatici veicolati mediante il Sistema di Interscambio.

La definizione dei termini e delle modalità di applicazione di tale disposizione sono però rinviati ad un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

1.8 REGIME SANZIONATORIO

Il nuovo co. 2-*bis* dell'art. 11 del DLgs. 471/97 prevede l'applicazione di una **sanzione pari a 2,00 euro** in caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ciascuna fattura nell'ambito delle comunicazioni trimestrali di cui all'art. 21 del DL 78/2010, con un **massimo di 1.000,00 euro** per ciascun trimestre.

Tuttavia, il soggetto passivo IVA può beneficiare della riduzione della sanzione laddove, entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, regolarizzi la propria posizione (effettuando la comunicazione o inviando i dati corretti). In tal caso, la **sanzione è ridotta alla metà** (1,00 euro per ciascuna fattura), entro un limite massimo di 500,00 euro.

La norma esclude l'applicazione della disciplina del c.d. %cumulo giuridico+ di cui all'art. 12 D.Lgs. 472/97, per cui le sanzioni applicate relativamente a ciascuna fattura, i cui dati non sono stati comunicati, ovvero sono stati comunicati in modo errato, devono sommarsi singolarmente.

2 COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA

Oltre all'adempimento sopra indicato l'art. 4 co. 2 del DL 193/2016 convertito, aggiungendo l'art. 21-*bis* al DL 78/2010, prevede che i soggetti passivi IVA saranno obbligati a comunicare **trimestralmente** anche i dati **riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche**.

2.1 DECORRENZA

L'obbligo di trasmissione della nuova comunicazione si applica **a decorrere dall'1.1.2017** (art. 4 co. 4 del DL 193/2016 convertito).

2.2 AMBITO SOGGETTIVO

L'obbligo di cui all'art. 21-*bis* del DL 78/2010 interessa la **generalità dei soggetti passivi IVA**, ad esclusione di coloro che:

- sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- sono esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

A titolo di *esempio*, si tratta dei soggetti che:

- non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, nell'anno di riferimento e non hanno crediti d'imposta da riportare;
- hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti;
- hanno aderito al regime per i c.d. contribuenti minimi di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- hanno aderito al nuovo regime forfetario ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- operano in regime speciale ex L. 398/91 (enti no profit di natura associativa);
- rientrano nel regime di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72 (ossia, i piccoli produttori agricoli, anche qualora operino in territori diversi dalle zone montane).

2.3 AMBITO OGGETTIVO

Nell'ambito della comunicazione devono essere riportati i **dati delle liquidazioni periodiche IVA**, sia che queste siano state effettuate con cadenza *mensile* (ex art. 1 co. 1 del DPR 100/98), sia che le stesse siano state effettuate con cadenza *trimestrale* (per opzione, ex art. 7 del DPR 542/99, ovvero in virtù di specifiche disposizioni di legge, ai sensi degli artt. 73 co. 1 lett. e) e 74 co. 4 del DPR 633/72).

Non sono previste esclusioni sotto il profilo oggettivo. Al contrario, l'art. 21-*bis* co. 3 del DL 78/2010 precisa che la comunicazione deve essere inviata anche qualora dalla liquidazione periodica dell'imposta emerga un'opposizione a credito.

3.4 OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

La definizione dei dati da trasmettere nell'ambito della comunicazione delle liquidazioni IVA è rinviata ad un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Si può presumere, tuttavia, che verrà richiesto l'invio dei dati sintetici riguardanti l'IVA a debito e a credito, ripartiti per aliquote.

3.5 MODALITÀ DI INVIO

L'invio della comunicazione dovrà essere effettuato in via telematica, secondo modalità che verranno definite con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, tramite un intermediario abilitato.

Esercizio di più attività

I soggetti che esercitano più attività gestite con contabilità separata ex art. 36 del DPR 633/72 sono tenuti ad inviare, per ciascun trimestre, una sola comunicazione, riepilogativa delle liquidazioni di tutte le attività.

3.6 TERMINI DI INVIO

Per espressa previsione normativa, i termini di trasmissione della comunicazione di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010 coincidono con quelli prescritti per l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 21 del DL 78/2010.

La comunicazione deve quindi essere trasmessa:

- **entro il 31 maggio**, per il primo trimestre;
- **entro il 16 settembre**, per il secondo trimestre;
- **entro il 30 novembre**, per il terzo trimestre;
- entro l'ultimo giorno del mese di **febbraio dell'anno successivo**, per il quarto trimestre.

Per questo adempimento ad oggi non è stata prevista alcuna deroga alla prima scadenza, pertanto anche nel primo anno di applicazione, i dati delle liquidazioni relative ai primi due trimestri dovranno essere comunicati secondo i termini ordinariamente previsti (entro il 31.5.2017, per il primo trimestre, ed entro il 16.9.2017, per il secondo trimestre).

Effetti sul versamento dell'imposta

Il nuovo adempimento non modifica gli ordinari termini di versamento dell'imposta.

Pertanto, i contribuenti mensili continueranno a versare l'imposta con tale periodicità indipendentemente dalla cadenza trimestrale di invio della comunicazione.

3.7 REGIME SANZIONATORIO

Nelle ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010, il nuovo co. 2-ter dell'art. 11 del DLgs. 471/97 prevede l'applicazione di una **sanzione da 500,00 a 2.000,00 euro**.

Tuttavia, il soggetto passivo IVA può beneficiare della riduzione della sanzione laddove, entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, regolarizzi la propria posizione (effettuando la comunicazione o inviando i dati corretti). In tal caso, la **sanzione è ridotta alla metà** (da 250,00 a 1.000,00 euro).

3 CONTROLLO DEI DATI TRASMESSI ED EVENTUALE REGOLARIZZAZIONE

Tramite questi adempimenti svolti in via telematica, l'Amministrazione Finanziaria è in possesso dei mezzi per svolgere controlli automatizzati sulla quadratura dei dati comunicati (relativi alle fatture e al corretto versamento dell'IVA nelle scadenze periodiche).

Allo scopo di **favorire la regolarizzazione spontanea** delle violazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA, il co. 5 del nuovo art. 21-*bis* del DL 78/2010 prevede che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei soggetti passivi IVA e dei loro intermediari:

- le risultanze dell'esame dei dati delle fatture;
- le valutazioni concernenti la coerenza fra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni;
- le valutazioni concernenti la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nelle comunicazioni delle liquidazioni.

Laddove, dai controlli eseguiti, emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente verrà informato dell'esito secondo modalità che verranno stabilite con un successivo provvedimento dell'Agenzia.

In tal caso, si prevede che il soggetto interessato potrà:

- fornire i chiarimenti necessari, ovvero eventuali dati ed elementi che non sono stati considerati o che sono stati valutati erroneamente;
- provvedere al versamento di quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.

È in corso di approvazione una norma che consente all'Agenzia delle Entrate di verificare l'effettivo versamento dell'imposta anche prima della presentazione della dichiarazione annuale (art. 54-*bis* co. 2-*bis* del DPR 633/72), indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di pericolo per la riscossione. In questo caso potrebbero abbreviarsi i termini per procedere al versamento dell'imposta con il ravvedimento operoso.

4 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Insieme all'introduzione dei nuovi obblighi di comunicazione trimestrale, vengono modificati i termini previsti dall'art. 8 co. 1 del DPR 322/98 per la presentazione della dichiarazione IVA annuale.

4.1 DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 E SUCCESSIVI

A decorrere dall'anno d'imposta **2017**, la dichiarazione annuale IVA dovrà essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

4.2 DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2016

Per il periodo d'imposta **2016**, invece, resta fermo il termine fissato dalla L. 190/2014 (come modificata dal DL 192/2014), in base al quale la dichiarazione annuale **deve essere presentata nel mese di febbraio** dell'anno successivo a quello di riferimento.

5 ABOLIZIONE DI ALCUNI ADEMPIMENTI COMUNICATIVI

Oltre all'abolizione del c.d. %pesometro+annuale (in vista dell'invio trimestrale dei dati), il DL 193/2016 prevede che, a decorrere dall'1.1.2017, vengano aboliti ulteriori obblighi comunicativi di seguito elencati.

5.1 COMUNICAZIONE DEI CONTRATTI DI LEASING E NOLEGGIO

Viene **soppressa** la **comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing** e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio, ex art. 7 co. 12 del DPR 605/73.

5.2 PRESENTAZIONE DEGLI INTRASTAT ACQUISTI

A partire dall'1.1.2017, viene altresì **soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT** di cui all'art. 50 co. 6 del DL 331/93, riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea relativi al periodo di imposta 2017.

5.3 COMUNICAZIONI I BLACK LISTI

Viene abolito l'obbligo di cui all'art. 1 co. 1 - 3 del DL 40/2010, relativo alla comunicazione dei dati delle operazioni di importo complessivo annuale superiore a 10.000,00 euro effettuate con controparti aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori **a fiscalità privilegiata**.

L'obbligo viene meno **già a partire dal 2017**, con riferimento alle comunicazioni relative al periodo d'imposta 2016.

5.4 COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SAN MARINO

L'art. 7-*quater* co. 21 del DL 193/2016 convertito, abrogando la lett. c) dell'art. 16 del DM 24.12.93, sopprime l'obbligo di comunicazione delle **autofatture relative agli acquisti effettuati nella Repubblica di San Marino** da parte di soggetti passivi IVA italiani.

L'abolizione si applica dalle autofatture annotate a decorrere **dall'1.1.2017**. In relazione alle autofatture annotate fino al 31.12.2016 **permane quindi l'obbligo** di comunicazione entro la fine del mese successivo.

6 TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

L'art. 4 co. 6 lett. a) del DL 193/2016 convertito prevede che l'obbligo di memorizzazione elettronica e di **trasmissione telematica dei corrispettivi**, introdotto dall'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015 per i soggetti che effettuano **cessioni di beni mediante distributori automatici**, venga esteso anche ai soggetti che effettuano prestazioni di servizi utilizzando i medesimi apparecchi.

Si ricorda che le modalità di trasmissione dei dati dei corrispettivi per le c.d. %ending machine+ sono state definite dalle specifiche tecniche allegato al provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2016 n. 102807 e successivamente modificate dal provv. 29.11.2016 n. 210183.

6.1 Decorrenza

Per effetto del medesimo art. 4 co. 6 lett. a) del DL 193/2016 convertito, la data di **entrata in vigore dell'obbligo** di cui all'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015 viene posticipata dall'1.1.2017 all'1.4.2017.

Inoltre, in considerazione delle specifiche variabili tecniche di alcune tipologie di distributori automatici, l'Agenzia delle Entrate, mediante apposito provvedimento, potrà prevedere termini diversi, ulteriormente differiti rispetto a quello dell'1.4.2017, per l'entrata in vigore del suddetto obbligo.

7 RIMBORSI IVA SENZA VISTO DI CONFORMITÀ

Il co. 32 dell'art. 7-*quater* del DL 193/2016 convertito innalza da 15.000,00 a **30.000,00 euro** la soglia fissata dall'art. 38-*bis* del DPR 633/72, al di sotto della quale è possibile ottenere il **rimborso** dell'ecedenza di credito IVA detraibile, senza necessità di adempiere ad alcuna formalità specifica.

Pertanto, il rimborso annuale o trimestrale, in presenza dei requisiti, potrà essere ottenuto mediante la semplice presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR, senza che si renda necessario:

- apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell'organo di revisione contabile, per la generalità dei soggetti passivi IVA di cui all'art. 38-*bis* co. 3 del DPR 633/72;
- prestare apposita garanzia patrimoniale, per i soggetti considerati *ex art.* 38-*bis* co. 4 del DPR 633/72.

La nuova soglia potrebbe risultare applicabile già con riferimento alle istanze di rimborso presentate con la dichiarazione IVA annuale relativa al **2016** (modello IVA 2017).

8 CHIUSURA DELLE PARTITE IVA INATTIVE

I co. 44 e 45 dell'art. 7-*quater* del DL 193/2016 convertito modificano la disciplina di cui all'art. 35 del DPR 633/72 in materia di cessazione dell'attività e di chiusura delle partite IVA inattive.

Il nuovo co. 15-*quinquies* dell'art. 35 del DPR 633/72 prevede infatti la **chiusura d'ufficio delle partite IVA** per i soggetti che, dai dati e dagli elementi in possesso dell'Agenzia delle Entrate, non risultano aver esercitato attività d'impresa, arte o professione nelle tre annualità precedenti.

Tuttavia, si rinvia all'emanazione di un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per la definizione:

- dei criteri e delle modalità di chiusura delle partite IVA inattive;
- di forme di comunicazione preventiva al contribuente.

Tale procedura sostituisce quella precedentemente prevista dall'art. 35 co. 15-*quinquies* del DPR 633/72, la quale:

- includeva fra gli *indici di inattività* del soggetto passivo anche la *mancata presentazione della dichiarazione IVA*, ove dovuta, per tre annualità consecutive;
- consentiva al contribuente di fornire *chiarimenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione* di chiusura della partita IVA da parte dell'ufficio.

8.1 Eliminazione delle sanzioni

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività ai fini IVA, viene **esclusa** l'applicazione della sanzione da 500,00 a 2.000,00 euro di cui all'art. 5 co. 6 del DLgs. 471/97.

Restano ferme, tuttavia, le sanzioni previste per l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi o IVA, ove dovute, durante il periodo di inattività.

10 IL NUOVO REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

La nuova legge di Bilancio 2017 ha portato importanti modifiche al **regime di contabilità semplificata**. Infatti a decorrere dall'01.01.2017 l'adozione di tale regime comporterà l'automatica adozione del **principio di cassa**, in luogo di quello di competenza, nella determinazione del reddito per le società di persone e ditte individuali.

10.1 DETERMINAZIONE DEL REDDITO

In base al nuovo criterio di cassa, nelle contabilità semplificate il reddito viene determinato come differenza tra i **ricavi e altri proventi percepiti** e le **spese effettivamente sostenute** (quali costi di acquisto materie prime/merci, spese per personale dipendente, canoni di leasing / affitto / noleggio, spese per utenze).

Si terrà poi conto delle minusvalenze/ sopravvenienze attive e passive, delle quote di ammortamento, delle perdite di beni strumentali, delle perdite su crediti e della quota di accantonamento TFR.

Non rilevano invece le **rimanenze** iniziali e finali.

10.2 PRIMO PERIODO DI APPLICAZIONE

Il reddito del primo periodo di applicazione viene conteggiato **detraendo le rimanenze finali** che hanno concorso a formare il reddito del periodo precedente. Questo avviene perché negli esercizi successivi le rimanenze non avranno incidenza sulla determinazione del reddito di impresa.

Si precisa che tale circostanza potrebbe determinare una **perdita** nel primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime per cassa che risulta utilizzabile in diminuzione di altri redditi conseguiti nello stesso periodo di imposta (in assenza di altri redditi pertanto la perdita è persa).

Alcuni hanno ipotizzato che la parte di perdita relativa all'impatto delle rimanenze possa essere considerata riportabile nei successivi esercizi ma si attende il decreto attuativo, entro la fine del mese di gennaio, che dovrebbe chiarire diversi aspetti ancora irrisolti.

Inoltre i ricavi e compensi e le spese che hanno concorso a formare il reddito del periodo precedente **non assumono rilevanza** se incassati o pagati nel 2017.

10.3 VALORE DELLA PRODUZIONE IRAP

Per i contribuenti in contabilità semplificata il criterio di **cassa** si applica anche nell'ambito di determinazione dell'IRAP.

10.4 REGISTRI CONTABILI

L'adozione del principio di cassa comporta per il contribuente *diverse soluzioni possibili*.

Tenuta di due registri distinti per incassi/pagamento È art. 18 DPR 600/73, comma 2

In questo caso il contribuente dovrà istituire **due nuovi registri** per l'annotazione dei ricavi percepiti e le spese sostenute, indicando per ogni movimento:

- l'importo incassato / pagato;
- le generalità, indirizzo, comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento;
- gli estremi della fattura o altro documento emesso.

Tenuta dei registri IVA con annotazione dei mancati incassi / pagamenti *È art. 18 DPR 600/73, comma 4*

Prevede la separata annotazione nei registri IVA degli altri componenti positivi e negativi di reddito non rilevanti per il tributo oltre che l'indicazione del mancato incasso / pagamento con specifica delle fatture cui le operazioni si riferiscono (**registri IVA integrati**).

Tali ricavi percepiti o costi sostenuti saranno annotati separatamente nel registro IVA al momento dell'incasso / pagamento (anche se il documento è stato registrato ai fini IVA in periodi di imposta precedenti).

Tenuta dei soli registri IVA e presunzione dell'incasso / pagamento *È art. 18 DPR 600/73, comma 5*

Il contribuente decide di tenere i registri IVA **senza fare annotazioni** in merito all'incasso / pagamento in quanto opera la presunzione in base alla quale la data di registrazione del documento corrisponde al momento dell'incasso o del pagamento. L'utilizzo di tale alternativa è soggetto ad opzione avente validità minima di un triennio.

Con apposito DM verranno definite le modalità attuative delle disposizioni sopra indicate.

10.5 OPZIONE PER LA CONTABILITÀ ORDINARIA

Il contribuente in contabilità semplificata può sempre decidere di optare per il regime di contabilità ordinaria.

Tale opzione ha effetto fino a revoca, per un almeno un anno (come previsto genericamente per l'opzione dei regimi contabili ai sensi dell'art. 3 del DPR 442/97).

L'opzione viene esercitata mediante il comportamento concludente, solo nella dichiarazione IVA 2018 dovranno esplicitare l'opzione compilando il quadro VO.

Commercialisti **in** *Modena*

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
12.1.2017	Consegna Certificazioni per conguaglio	I dipendenti e i soggetti titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente possono comunicare al sostituto d'imposta i redditi percepiti nel 2016 in relazione a precedenti rapporti di lavoro, con consegna delle relative Certificazioni Uniche, al fine di considerarli nell'effettuazione del conguaglio complessivo di fine anno 2016.
15.1.2017	Assistenza fiscale per il 2017	I sostituti d'imposta che intendono prestare assistenza fiscale in relazione alla presentazione dei modelli 730/2017 (relativi all'anno 2016) devono darne comunicazione ai propri dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente. In assenza di comunicazione il sostituto d'imposta è tenuto solo all'effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2017 presentati ad un CAF-dipendenti, ad un professionista o direttamente dal contribuente.
16.1.2017	Regolarizzazione saldo IMU 2016	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2016, la cui scadenza del termine era il 16.12.2016, possono regolarizzare le violazioni applicando: <ul style="list-style-type: none"> • la sanzione ridotta dell'0,5%; • gli interessi legali dello 0,2% fino al 31.12.2016 e dello 0,1% a decorrere dall'1.1.2017.
16.1.2017	Regolarizzazione saldo TASI 2016	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuto per il 2016, la cui scadenza del termine era il 16.12.2016, possono regolarizzare le violazioni applicando: <ul style="list-style-type: none"> • la sanzione ridotta dell'0,5%; • gli interessi legali dello 0,2% fino al 31.12.2016 e dello 0,1% a decorrere dall'1.1.2017.
16.1.2017	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di dicembre 2016; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione della avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.1.2017	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre 2016; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di dicembre 2016 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16.1.2017	Versamento ritenute sui dividendi	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte: <ul style="list-style-type: none"> • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre ottobre-dicembre 2016; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre ottobre-dicembre 2016.
16.1.2017	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati a dicembre 2016.
20.1.2017	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre ottobre-dicembre 2016. La comunicazione deve avvenire: <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
20.1.2017	Dichiarazione e versamento IVA per servizi di telecomunicazione o elettronici	I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, identificati in Italia, che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti nell'Unione europea, devono: <ul style="list-style-type: none"> • presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione per i servizi resi, relativa al trimestre ottobre-dicembre 2016; • versare la relativa imposta.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>La dichiarazione deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • anche in mancanza di operazioni. <p>Tale regime può essere applicato anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, ivi identificati, oppure dagli operatori extracomunitari con stabile organizzazione in Italia, per i suddetti servizi resi a committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti negli altri Stati dell'Unione europea.</p>
25.1.2017	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di dicembre 2016; • ovvero al trimestre ottobre-dicembre 2016. <p>I soggetti che, nel mese di dicembre 2016, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale devono presentare i modelli relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016, appositamente contrassegnati.</p>
26.1.2017	Regolarizzazione acconto IVA 2016	<p>I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva il versamento dell'acconto IVA dovuto per il 2016, la cui scadenza del termine era il 27.12.2016, possono regolarizzare la violazione applicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sanzione ridotta dell'0,5%; • gli interessi legali dello 0,2% fino al 31.12.2016 e dello 0,1% a decorrere dall'1.1.2017.
28.1.2017	Variazione richiesta di rimborso in compensazione	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti IRESolari+possono presentare i modelli integrativi UNICO 2016 e IRAP 2016, al fine di modificare la originaria richiesta di rimborso dell'accedenza d'imposta in opzione per la compensazione del credito.</p>
30.1.2017	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di gennaio 2017 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di gennaio 2017.

Commercialisti **in** *Modena*

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il modello RLI+, al posto del modello 69+. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello F24 versamenti con elementi identificativi+(F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
31.1.2017	Comunicazione spese sanitarie	I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2016, nonché ai rimborsi effettuati nel 2016 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate: <ul style="list-style-type: none"> • al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze; • ai fini della precompilazione dei modelli 730/2017 e UNICO 2017 PF.
31.1.2017	Comunicazione spese veterinarie	Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel 2016, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva: <ul style="list-style-type: none"> • al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze; • ai fini della precompilazione dei modelli 730/2017 e UNICO 2017 PF.
31.1.2017	Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per l'anno 2017	Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, in caso di: <ul style="list-style-type: none"> • non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica; • non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per suggellamento+.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>La autocertificazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate; • mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22, 10121, Torino; • oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC). <p>La presentazione dell'autocertificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il termine in esame ha effetto per l'intero anno 2017, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell'addebito in bolletta della prima rata del canone; • dall'1.2.2017 ed entro il 30.6.2017, ha effetto solo per il secondo semestre 2017.
31.1.2017	Presentazione domande indennizzo per la %ottamazione dei negozi+	<p>I soggetti che esercitavano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto e che hanno cessato l'attività nel periodo compreso tra l'1.1.2009 ed il 31.12.2016, devono presentare all'INPS la domanda di concessione del previsto indennizzo.</p> <p>A tali fini occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un'età superiore a 62 anni (se uomini) ovvero superiore a 57 anni (se donne); • iscrizione da almeno 5 anni alla Gestione INPS commercianti; • riconsegna delle eventuali autorizzazioni per l'esercizio dell'attività; • cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal Registro delle imprese.
31.1.2017	Variazioni redditi dei terreni	<p>I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari devono denunciare al competente ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni verificatesi nell'anno 2016.</p> <p>Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le variazioni colturali sono desumibili dalle dichiarazioni relative all'uso del suolo presentate nel 2016 all'AGEA per ottenere l'erogazione dei contributi agricoli comunitari.</p>

Commercialisti **in** *Modena*

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.1.2017	Dichiarazione imposta di bollo virtuale	<p>I soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell'anno 2016, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'imposta di bollo dovuta a saldo per l'anno 2016; • procedere alla liquidazione provvisoria dell'imposta di bollo dovuta per l'anno 2017. <p>La presentazione della dichiarazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 17.12.2015 n. 160709; • esclusivamente mediante trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario.
31.1.2017	Dichiarazione imposta di bollo per atti trasmessi al Registro delle imprese	<p>I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi dagli imprenditori individuali e da quelli iscritti solo al REA, devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contenente il numero degli atti presentati nell'anno 2016 al Registro delle imprese su supporto informatico o mediante trasmissione telematica; • al fine di liquidare l'imposta di bollo dovuta a saldo per l'anno 2016 e in acconto per l'anno 2017. <p>I soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale devono ricomprende gli atti in esame nell'apposita dichiarazione, sopra indicata.</p>
31.1.2017	Fatturazione imballaggi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono emettere una fattura globale per tutte le consegne di imballaggi e recipienti effettuate nell'anno 2016 con obbligo di restituzione, ma non restituiti.</p>
31.1.2017	Comunicazione acquisti da San Marino	<p>Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di dicembre 2016.</p> <p>È obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare il nuovo modello polivalente, con compilazione in forma analitica; • trasmettere la comunicazione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Si ricorda che l'art. 7-quater co. 21 - 22 del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, ha abolito la comunicazione in esame, ma a decorrere dalle annotazioni effettuate dall'1.1.2017.
31.1.2017	Versamento importi residui del modello 730/2016	<p>I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2016, che il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti; • applicando gli interessi dello 0,4% mensile.
31.1.2017	Versamento contributo revisori legali	<p>I soggetti che all'1.1.2017 risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella Sezione dei revisori inattivi, devono versare il contributo annuale per la tenuta del Registro, relativo al 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pari a 26,85 euro; • mediante pagamento elettronico tramite il servizio PagoPA+ o altri strumenti di pagamento offerti dagli intermediari autorizzati.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.